# Diniego di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 23 novembre 2017, n. 1200 - Scafuri, pres.; Zonno, est. - Casteltorre Eolica S.r.l. (avv. Schirone) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

**Ambiente - Istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica - Diniego.**

*(Omissis)*

FATTO e DIRITTO

In data 29.10.2008, l'odierna ricorrente Casteltorre Eolica s.r.l. ha depositato presso la Regione Puglia istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio, nel Comune di Torremaggiore (FG) - Località Masseria Acci, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica.
Per una più agevole comprensione della controversia giova premettere in punto di fatto che l'impianto oggetto di autorizzazione si sarebbe dovuto strutturare nei seguenti termini:
-Parco eolico della società ricorrente (produttivo di corrente elettrica di tensione inferiore a 150 KV);
-Sottostazione (funzionale ad elevare il voltaggio della corrente elettrica ricevuta dal parco eolico sino a 150 KV, per poi convogliarla nella rete nazionale, dopo ulteriori operazioni di trasformazione);
- Stazione Terna (destinata a trasformare la corrente proveniente da plurimi parchi eolici limitrofi -non tutti riferibili alla odierna società- per poi indirizzarla nella rete nazionale, RTN). Il concreto allacciamento della stazione Terna ai parchi eolici sarebbe stata garantita dai c.d. "Stalli" (strutture di trasmissione dell'energia dei parchi eolici alla stazione Terna).
Nello specifico, mentre il parco eolico avrebbe costituito la struttura "propria" della società odierna ricorrente, le altre opere sarebbero state utilizzate da più operatori economici, con conseguente condivisione delle stesse e riferibilità a più progetti analoghi di distinti parchi eolici.
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Regione ha negato la richiesta autorizzazione in considerazione dei quattro pareri negativi ricevuti dai competenti organi/Enti ed in particolare:
-Parere Negativo della Provincia di Foggia, in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa al parco eolico in senso stretto (determina n. 609/2012, impugnata con ricorso n. 510/2012, deciso con sentenza di accoglimento di questo Tar n. 1145/2013);
-Parere negativo del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia n. 6267 del 4.7.2012 (impugnato con ricorso n. 1316/2012, deciso con sentenza di reiezione di questo Tar n. 1202/2013, impugnata in appello) relativo al parco eolico in senso stretto;
-Parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, BAT, Fg del 15.5.2013 n. 6976, relativo alle opere di collegamento tra la stazione Terna e la RTN;
-Parere negativo dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, n. 4298 del 14.5.2013, anch'esso relativo alle opere di collegamento tra la stazione Terna e la RTN.
La ricorrente, dopo aver autonomamente impugnato i primi due pareri, impugna in questa sede il provvedimento definitivo regionale, censurando in via preponderante, gli ulteriori due pareri (della Soprintendenza e dell'Ufficio Parchi).
Deduce 9 censure sinteticamente riconducibili a:
1) vizi procedimentali per violazione della normativa di settore, per essere stato il gravato provvedimento negativo adottato sulla scorta di due pareri (quelli della Soprintendenza e dell'Ufficio Parchi ) emessi al di fuori della conferenza di servizi di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (pur indetta e la cui unica seduta risulta essersi tenuta in data 19.1.2012), con conseguente invalidità derivata del provvedimento di diniego per nullità dei predetti pareri e, comunque, loro inammissibilità;
2) vizi sostanziali, in quanto i predetti pareri si porrebbero in contrasto con la positiva VIA ottenuta, per le medesime opere (cioè quelle di collegamento della stazione Terna), in altri procedimenti. La Soprintendenza, anzi, a fronte della positiva VIA, non avrebbe dovuto essere neppure interpellata in ordine agli aspetti paesaggistici. Parimenti l'Ufficio Parchi avrebbe adottato un parere in ordine ad aspetti già valutati dalla Provincia di Foggia in sede di VIC (valutazione d'incidenza), con conseguente violazione del giudicato cautelare frutto delle ordinanze nn. 576/2012 e 87/2013 di questo Tar, per aver la Regione posto nuovamente in discussione le positive valutazioni ottenute dall'impianto (nella sua parte comune ad altri operatori) in sede di VIC e VIA;
Illegittimità derivata dai pareri della Provincia e del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia, per essere stato da un lato annullato da questo Tar il parere della Provincia sul parco eolico in senso stretto (sicchè non avrebbe potuto costituire valido presupposto del diniego oggi impugnato), dall'altro impugnata in appello la sentenza di questo Tar n.


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

1202/2013 di reiezione dell'impugnativa avverso il parere del Servizio Assetto del Territorio (che, parimenti, non avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione).
L'Amministrazione regionale ha resistito al gravame, difendendo la correttezza dell'operato del proprio ufficio, con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo.
All'udienza dell'8.11.2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Ragioni di ortodossia processuale imporrebbero di definire la controversia con pronuncia di inammissibilità, in quanto il provvedimento impugnato in questa sede va qualificato come atto sorretto da plurime ragioni giustificative, ciascuna atta a costituirne sufficiente motivazione, sicchè, avendo resistito alla domanda demolitoria il parere negativo del Servizio regionale Assetto del Territorio, ogni ulteriore censura derivata dalla contestazione degli altri pareri negativi impugnati in questa sede, risulterebbe inutile sotto il profilo dell'interesse, atteso che, quand'anche accolta, non sarebbe idonea a superare la ragione preclusiva rappresentata dal predetto parere, da solo sufficiente a determinare il contenuto del provvedimento impugnato.
In particolare, deve rilevarsi che il progetto proposto dalla ricorrente consta di due distinti interventi:
- da un lato il parco eolico, costituito dagli aerogeneratori (c.d. pale eoliche), il cui impatto visivo è stato valutato negativamente dal predetto parere negativo del Servizio regionale Assetto del Territorio (in quanto la localizzazione degli aerogeneratori in prossimità degli antichi ruderi di Castel Fiorentino (…) determinerebbe un'alterazione significativa dell'immagine storicizzata che identifica questi luoghi, introducendo nelle prospettive e nelle visuali descritte, elementi di disturbo estranei al contesto, oltre ad un'alterazione della visibilità dell'elemento strutturale storico-culturale tutelato dal PUTT/P e dal D.M. 01.08.1985, comportando modificazioni permanenti del suo valore paesaggistico-visivo ed interferendo con le motivazioni poste a base del vincolo ministeriale);
-dall'altro le opere di collegamento del parco eolico alla stazione Terna e di questa alla RTN. Orbene, i due pareri impugnati in questa sede (quello della Soprintendenza e quello dell'Ufficio Parchi) evidenziano elementi ostativi riguardo alle opere di connessione della stazione Terna alla RTN, in quanto il collegamento all'elettrodotto viene proposto, nel progetto, a mezzo di opere (sostegni, stalli e cavidotti di collegamento) che contrastano con la tutela paesaggistica (Soprintendenza) e con l'importanza comunitaria ( Ufficio Parchi) del sito (SIC) attraversato dalle opere in questione.
Tanto premesso, risulta di palmare evidenza che la negativa valutazione del parco eolico rende del tutto superflua la valutazione negativa delle ulteriori opere di connessione, inutili per la ricorrente, in assenza di un proprio parco eolico da realizzarsi.
Il Collegio, tuttavia, per esigenze di effettività della tutela non intende sottrarsi alla specifica valutazione nel merito delle doglianze formulate avverso i due pareri impugnati in questa sede.
Delle censure formulate nessuna merita accoglimento.
In primo luogo, per quanto attiene i vizi c.d. procedimentali (con cui si lamenta che i pareri in questione sarebbero stati resi al di fuori della conferenza di servizi), valgono le considerazioni già espresse con la sentenza n. 1202/2013 di questo Tar che ha esaminato la questione (sia pure in ordine al diverso parere del Servizio Assetto del Territorio), respingendola. Quelle considerazioni, pienamente condivise dal Collegio, vanno ribadite in questa sede.
A ciò si aggiunga che, a tacer d'altro, non pare scontato che il provvedimento conclusivo sia stato adottato in seno alla conferenza di servizi (modulo procedimentale che l'Amministrazione ha inizialmente seguito – con la convocazione del 19.1.2012- ma poi di fatto abbandonato), sicchè delle due l'una: o i pareri in questione sono stati adottati nell'ambito del predetto modello procedimentale (intrapreso con la seduta del 19.1.12, conclusa in via interlocutoria con la decisione di attendere i pareri mancanti, poi sopravvenuti, tra cui quelli impugnati in questa sede); ovvero il modello procedimentale è stato inizialmente seguito ma poi disatteso, avendo l'Amministrazione procedente proseguito nelle forme ordinarie (che si sono sostanziate nella valutazione specifica di ciascun parere pervenuto dalle Amministrazioni competenti).
Analoga sorte meritano le censure sostanziali. Con esse – a vario titolo formulate- la società ricorrente lamenta – questo in estrema sintesi il loro contenuto – che le valutazioni espresse nei pareri censurati contrasterebbero con quelle già formulate dalla Provincia in sede ambientale (VIA e VIC), con ciò determinando un insanabile contrasto da risolversi in favore delle positive valutazioni provinciali (relative, si ribadisce, alle sole opere di collegamento, avendo la provincia inizialmente negato – con parere annullato da questo Tar – la VIA positiva per il parco eolico, attesa la vicinanza con i ruderi di castel Fiorentino) .
Senonchè, come correttamente considerato dalla Regione, la ricorrente in modo suggestivo confonde l'aspetto ambientale (valutato dalla Provincia) con quello paesaggistico o di rilievo comunitario (rispettivamente valutati dalla Soprintendenza e dall'Ufficio Parchi).
Tali elementi, pur riguardando il medesimo luogo, non sono automaticamente sovrapponibili, in considerazione della differente entità, consistenza e natura degli interessi tutelati, sicchè non si può predicare la superfluità delle rispettive valutazioni di competenza. Non a caso la ricorrente in alcuna parte delle doglianze mosse lamenta il difetto di potere delle predette Autorità ad esprimere i rispettivi pareri, segno evidente che i suddetti atti endoprocedimentali rispondono alle specifiche previsioni della normativa di settore che contempla il pronunciamento di tutte le diverse Amministrazioni consultate in ragione delle distinte competenze.


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Né i pareri in questione vengono contestati per intrinseca irragionevolezza o erroneità, essendo la censura dedotta solo per il contrasto con le valutazioni espresse in sede ambientale.
Infine, non possono trovare accoglimento le censure con cui si contesta la contrarietà del diniego impugnato in questa sede sia con il parere della Provincia (perché annullato) sia con quello del Settore Assetto del Territorio (in quanto impugnato).
Quanto a quest'ultimo la doglianza non coglie nel segno in quanto il parere non risulta allo stato annullato (né sospesa la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso), sicchè esso è da considerarsi pienamente efficace al momento della adozione del provvedimento impugnato.
Quanto al parere provinciale, la doglianza è, comunque, inidonea a mutare l'esito della controversia, attesa la netta prevalenza dei pareri sfavorevoli emessi dalle Autorità competenti in sede istruttoria.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tra la ricorrente e la Regione Puglia, vengono, invece integralmente compensate rispetto all'Amministrazione dello Stato.

*(Omissis)*


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it